

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1660)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 28 aprile 1966 (V. Stampati nn. 1882 e 1900)

**d'iniziativa dei deputati ZUCALLI, MARANGONE, BALLARDINI e AMADEI Giuseppe;
ARMANI, BELCI, BERLOFFA, BIASUTTI, BOLOGNA, BRESSANI, HELFER, CONCI
Elisabetta, PICCOLI, TOROS e VERONESI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 maggio 1966*

Elevazione del contributo annuo a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (O.N.A.I.R.C.) e concessione di un contributo straordinario per l'anno finanziario 1965

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (O.N.A.I.R.C.) è elevato da lire 400 milioni a lire 800 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1966.

Art. 2.

Per l'anno finanziario 1965 è concesso all'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (O.N.A.I.R.C.) un contributo straordinario di lire 300 milioni.

Art. 3.

All'onere di lire 400 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge per l'anno finanziario 1966, si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere di lire 300 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge, si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.